COPIA

Deliberazione n° **60**

in data **13/06/2011**

COMUNE DI VEDANO OLONA
Provincia di Varese

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale

Oggetto:
APPROVAZIONE ACCORDO PER LA RISOLUZIONE DELLA CONTROVERSIA TRA TECNOLOGIA E TERRITORIO SPA E IL COMUNE DI VEDANO OLONA DERIVANTE DALL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO AFFIDATO CON DETERMINAZIONE N.52 DEL 28.11.2007.

L'anno **duemilaundici,** addì **tredici,** del mese di **giugno**, alle ore **19.30** nella Casa Comunale previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente Ordinamento delle Autonomie Locali e dallo Statuto Comunale vennero riuniti a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano presenti:

			Presenti	Assenti
1	BAROFFIO ENRICO	Sindaco	X	
2	GAMBARINI SERGIO	Assessore	X	
3	CHIURATO LORIS	Assessore	X	
4	TIZZI SILVIO	Assessore	X	
5	MACCHI LEOPOLDO	Assessore	X	
6	FURLAN FIORELLA	Assessore		X
7	PASELLA MARIA RITA	Assessore	X	
			6	1

Assiste il Segretario Comunale Gabriella Di Girolamo la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, l'Avv. Enrico Baroffio, nella sua qualità di Sindaco pro tempore del Comune suddetto, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

Oggetto: Approvazione accordo per la risoluzione della controversia tra Tecnologia e Territorio S.p.A. e il Comune di Vedano Olona derivante dall'esecuzione del contratto affidato con determinazione n.52 del 28.11.2007.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso e considerato:

- con determinazione n. 52 del 28.11.2007 si procedeva all'affidamento alla ditta Tecnologia e Territorio S.p.a., già affidataria del servizio di aggiornamento e verifica della banca dati TARSU in ATI con Spa Italia S.R.L., del servizio di "verifica delle banche dati ICI e catasto ai fini della determinazione del contributo di cui all'art. 64, legge n. 388/2000 e del decreto 197/2002, come prorogato dalla circolare F.L. n. 24/2007. Annualità d'imposta 2001–2002–2003–2004–2005–2006" alle condizioni di cui all'offerta prot. 1189, in data 23/11/2007;
- l'incarico risultava conferito sulla base del presupposto che il suo valore non superasse euro 19.000,00.= ed il corrispettivo previsto era pari al 25% dei contributi effettivamente assegnati;
- entro il termine del 31 dicembre 2007, il Comune non ha avuto alcun riconoscimento contributivo da parte dello Stato;
- a seguito del D.L. 154/2008 che ha sostanzialmente definito una nuova fattispecie chiedendo nel contempo la presentazione di una nuova documentazione asseverata dall'organo di revisione, evidentemente diversa rispetto a quella già elaborata dalla ditta Tecnologia e Territorio Spa, il Comune si è attivato autonomamente per l'inoltro della documentazione entro il termine perentorio del 31 gennaio 2009;
- ad esito del suddetto inoltro, nel dicembre 2009 è stato accertato l'incasso di euro 667.435,68.= per *"perdita del gettito I.C.I. sui fabbricati classificati nel gruppo catastale "D"- ex art. 2-quater, comma 7, del D.L. 7 ottobre 2008 n. 154;*

Visto:

- la nota in data 23 gennaio 2009, prot. 905, con la quale la Società T&T informava "*La scrivente Società, nell'ambito dell'incarico già conferito ed i cui presupposti risultano evidentemente confermati anche alla luce della predetta disposizione di legge, procederà quindi a recuperare o ristampare la modulistica già precedentemente compilata*";
- la nota prot. n. 1243 del 30/01/2009 a firma del Sindaco, del Segretario Generale e del Responsabile Finanziario con la si riscontrava la suddetta nota precisando che: *"a conferma di quanto già comunicato verbalmente, si ribadisce che la gestione della pratica inerente all'art. 2-quater, comma 7, del DL 154/08 convertito, non costituisce oggetto di alcun affidamento da parte dello scrivente Comune e neppure è riconducibile ai contenuti dell'affidamento di cui alla determina dirigenziale n. 52/2007";*
- la nota prot. 2712, in data 19/02/2009, dello Studio dell'Avv. Riccardo Anania con la quale veniva richiesto l'immediato pagamento di euro 162.529,69.= + IVA, a titolo di compenso pari al 25% del contributo assegnabile con rivalutazione ed interessi fino alla data di effettivo soddisfo;
- la fattura n. 740, in data 9/12/2009 della ditta Tecnologia e Territorio S.p.a.di euro 166.858,92.= oltre IVA 20% per "*Aggio Determinazione Contributo Minor Gettito Annualità dal 2001 al 2006";*
- la nota in data 18 gennaio 2010, prot. n. 628, di richiesta di integrale nota di accredito;

Considerato che è emersa, quale ragione del contendere, una sostanziale diversità delle posizioni rispettivamente del Comune e della ditta Tecnologia e Territorio S.p.a., come sviluppate nella documentazione in atti, in particolare con riferimento alle questioni di seguito riportate:

- l'estensione del primo incarico (se possa o meno abbracciare attività riconducibili al D.L. 154/2008 a fronte del quale non vi è stato alcun incarico);

- l'utilità che il Comune avrebbe comunque tratto dall'attività posta in essere dalla ditta in esecuzione del primo incarico;
- il valore del corrispettivo massimo previsto per il primo incarico, 19.000,00.= euro (previsione massima sulla base della quale è stato effettuato il conferimento di incarico ai sensi della disciplina sugli affidamenti in economia) o, comunque, il 25% delle entrate recuperate;

Considerato, altresì, che:
- la ditta Tecnologia e Territorio S.p.a. in ATI con la ditta Spa Italia S.R.L. è parte di un contratto di appalto con il Comune rep. 03.12.2007 n. 1175 avente ad oggetto "servizio di rilevazione unità immobiliari soggette alla tassa smaltimento rifiuti – utenze non domestiche";
- ai sensi dell'articolo 19 del Capitolato Speciale d'Appalto l'ente si è riservata *"la possibilità previo accordo con la ditta aggiudicataria di valutare l'affidamento di servizi o prestazioni aggiuntivi qualora gli stessi siano stati offerti in sede di gara.";*
- in sede di gara sono stati offerti i seguenti servizi aggiuntivi volti al miglioramento della gestione delle entrate:
  a) la riscossione e la rendicontazione;
  b) la gestione del contenzioso;
- è nei programmi dell'amministrazione comunale avviare una fase di accertamento di Imposta Comunale sugli Immobili (ICI) e Tassa Raccolta e Smaltimento Rifiuti Urbani (TARSU);

Rilevato:
- che nelle more della definizione in sede extragiudiziale, sono stati più approfonditamente considerati e valutati i punti salienti di una possibile conciliazione;
- che su tali punti si è determinata la convergenza delle parti;
- che quindi le parti stesse intendono definire conciliativamente la controversia;

Vista la bozza di accordo predisposta dalle rispettive controparti, che individua i termini e le modalità per concludere il contratto, in considerazione delle motivazioni espresse nell'atto stesso (**Allegato A**);

Dato atto che:
- l'accordo costituisce una chiara applicazione della fattispecie prevista dall'art. 1965 del codice civile, che prevede: "*La transazione è il contratto col quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una lite già incominciata o prevengono una lite che può sorgere tra loro. Con le reciproche concessioni si possono creare, modificare o estinguere anche rapporti diversi da quello che ha formato oggetto della pretesa e della contestazione delle parti.*";
- la stipula dell'accordo transattivo consente all'ente di comporre le reciproche posizioni ancor prima che si traduca in un contenzioso, che comporterebbe un conseguente allungamento dei tempi ed un considerevole aumento di spese;
- l'atto transattivo prevede la corresponsione, entro e non oltre 15 giorni dalla firma dell'accordo stesso, della somma di € 60.000,00 oltre Iva, a saldo del credito vantato dalla società Tecnologia e Territorio, che rinuncia alle somme ulteriori di cui alla fattura emessa e non liquidata;
- la suddetta somma è stanziata in bilancio all'intervento 1.01.04.08 (cap. 215704) – gestione competenza 2011;

Ritenuto, con la sottoscrizione dell'atto transattivo ed il pagamento della suddetta somma, di considerare adempiuto il contratto nei limiti degli accordi previsti;

Richiamati i pareri delle Sezioni Regionali della Corte dei Conti:
- Piemonte 4/2007: "*Gli accordi transattivi, (...), presuppongono la decisione dell'Ente di pervenire ad un accordo con la controparte, per cui è possibile prevedere, da parte del Comune, tanto il sorgere dell'obbligazione quanto i tempi per l'adempimento. Pertanto con*

riferimento agli accordi transattivi l'Ente può attivare le ordinarie procedure contabili di spesa, rapportando ad esse l'assunzione delle obbligazioni derivanti dagli accordi stessi."

- Lombardia 14/2008: "(…) *la richiesta di parere concerne i presupposti generali occorrenti per procedere ad un accordo transattivo, peraltro indicati nell'art. 1965 c.c. Naturalmente, stante la natura dispositiva del contratto di transazione, il diritto o la pretesa che forma oggetto del contratto deve essere disponibile, fatto che assume particolare rilievo per quanto riguarda i beni pubblici ed i crediti nascenti da atti impositivi pubblicistici. In concreto la questione posta concerne la valutazione della convenienza a svolgere una specifica attività gestoria che appartiene esclusivamente alla sfera decisionale degli organi dell'Ente Locale;"*
- Lombardia 26/2008: "*(….) La norma prevede la possibilità per l'amministrazione di concordare con i privati interessati il contenuto discrezionale dei propri provvedimenti e di sostituire l'accordo stesso al provvedimento. Soprattutto la legge stabilisce che a detti accordi si applicano principi del codice civile in materia di obbligazioni e di atti negoziali privati.*
  Non va però dimenticato che la soluzione concordata si inserisce nell'esercizio di un potere pubblicistico che non può sottrarsi al quadro delle regole proprie della spendita di detto potere e perciò oggetto di negoziazione e di formalizzazione nel successivo provvedimento non può essere una illimitata gamma di scelte discrezionali da parte dell'amministrazione, ma solo l'individuazione di una fra più soluzioni comunque idonee ad azionare il soddisfacimento dell'interesse pubblico.
  In altre parole, l'assetto di interessi raggiunto con l'accordo dovrà comunque soddisfare l'interesse pubblico oltre ad essere quello di maggior convenienza per il privato."
- Lombardia 26/2008: "*La scelta se proseguire un giudizio o addivenire ad una transazione e la concreta delimitazione dell'oggetto della stessa spetta all'Amministrazione nell'ambito dello svolgimento della ordinaria attività amministrativa e come tutte le scelte discrezionali è sottratta al sindacato giurisdizionale, anche di responsabilità (art. 1, co. 1, l. 14 gennaio 1994, n. 20). In sostanza, il vaglio delle scelte di merito degli amministratori non è consentito, se non limitatamente alla rispondenza delle stesse a criteri di razionalità e congruità rilevabili dalla comune esperienza amministrativa al fine di stabilire se la scelta risponda ai criteri di prudente apprezzamento ai quali deve ispirarsi sempre l'azione amministrativa.*
  Uno degli elementi che l'ente deve considerare è la convenienza economica della transazione in relazione all'incertezza del giudizio. Ovviamente non si tratta di incertezza assoluta, ma relativa che deve essere valutata in relazione alla natura delle pretese, alla chiarezza della situazione normativa ed alla presenza di eventuali orientamenti giurisprudenziali.";

Ritenuto che la proposta definita tra le parti risulta essere in linea con gli indirizzi dell'Amministrazione Comunale e che si è valutato ragionevole e rispondente all'interesse pubblico addivenire ad una definizione bonaria della controversia nei termini indicati nello schema di atto di transazione allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

Acquisito, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del *D.L.vo 18 agosto 2000 n.267*, il parere favorevole del Responsabile dell'Area Finanziaria in merito alla regolarità tecnica e contabile;

Acquisito, altresì, il visto di conformità all'ordinamento giuridico espresso dal Segretario comunale ai sensi dell'art. 63 bis dello Statuto Comunale;

Con votazione unanime dei presenti espressa in forma palese

D E L I B E R A

1) di approvare l'allegato accordo per la risoluzione della controversia tra Tecnologia e Territorio S.p.A. e il Comune di Vedano Olona derivante dall'esecuzione del contratto affidato con determinazione n. 52 del 28/11/2007 (**Allegato A**);

2) di dare mandato al Sindaco di procedere per conto e nell'interesse del Comune alla firma del sopraccitato accordo conciliativo, quale adempimento conseguente all'approvazione del presente atto;

3) di dare mandato al Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria per gli adempimenti conseguenti alla presente deliberazione, sino a definitiva conclusione della pratica, compreso i provvedimenti funzionali alla esecuzione dell'incarico di cui all'art. 3 dell'accordo approvato che prevede:
"1. Il Comune, nell'ambito del contratto di appalto 03.12.2007 rep. 1175 ad oggetto "servizio di rilevazione unità immobiliari soggette alla tassa smaltimento rifiuti – utenze non domestiche" affida alla RTI, ai sensi del disposto di cui all'art. 19 del capitolato d'appalto, alle condizioni operative ivi previste, il servizio di rilevazione delle unità immobiliari soggette alla TARSU e all'ICI, finalizzato alla riscossione delle maggiori imposte dovute limitatamente alle annualità non prescritte alla data di esecuzione del presente affidamento.
Il corrispettivo che sarà riconosciuto alla RTI, determinato in base all'aggio percentuale del 37% (trentasette percento/00) sulle somme effettivamente riscosse comprensive di sanzioni ed interessi, non potrà comunque superare il valore complessivo di euro 91.000.= (novantunomila) oltre IVA di legge.
L'aggio è definitivo, vincolante ed invariabile, senza diritto, per entrambe le parti, ad alcuna revisione. Il corrispettivo da esso derivante è pertanto comprensivo di ogni onere fiscale o tributario a carico della RTI, con la sola esclusione dell'IVA nella misura di legge.";

4) di corrispondere alla ditta Tecnologia e Territorio S.p.a. la somma di 60.000,00 (sessantamila) euro + IVA a fronte delle pretese della stessa per "Aggio Determinazione Contributo Minor Gettito Annualità dal 2001 al 2006" dando atto che per effetto del versamento di euro 60.000 oltre IVA la ditta dichiara di non aver nulla più da pretendere con riferimento all'esecuzione del contratto di cui alla determinazione 52 del 28/11/2007 ad oggetto: "Verifica delle banche dati ICI e catasto ai fini della determinazione del contributo di cui all'art. 64, legge n. 388/2000 e del decreto 197/2002, come prorogato dalla circolare F.L. n. 24/2007. Annualità d'imposta 2001–2002–2003–2004–2005–2006";

5) di impegnare all'intervento .01.04.08 (cap. 215704) – gestione competenza – del bilancio preventivo 2011 la complessiva somma di € 72.000,00.= iva inclusa;

6) di dichiarare, con successiva apposita separata votazione unanime palese, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267.

PARERI DI COMPETENZA

Regolarità Contabile

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del *D.L.vo 18 agosto 2000 n.267*, il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere FAVOREVOLE all'adozione della delibera in oggetto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Fto CARMELA DONNARUMMA

Regolarità Tecnica

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del *D.L.vo 18 agosto 2000 n.267*, il sottoscritto Responsabile di Servizio esprime parere FAVOREVOLE all'adozione della delibera in oggetto.

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO
Fto CARMELA DONNARUMMA

Visto di conformità all'ordinamento giuridico

Ai sensi dell'art. 63/bis dello Statuto Comunale, il sottoscritto Segretario Comunale attesta che la presente delibera risulta essere conforme all'ordinamento giuridico.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto GABRIELLA DI GIROLAMO

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
Fto ENRICO BAROFFIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto GABRIELLA DI GIROLAMO

PUBBLICAZIONE

Copia della presente viene affissa all'albo pretorio dell'Ente in data odierna e vi rimarrà ininterrottamente per 15 giorni consecutivi fino al …….

Lì, …….

IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto GABRIELLA DI GIROLAMO

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

Si dà atto che dell'adozione della presente deliberazione è stata data comunicazione ai capigruppo consiliari, oggi …….. giorno di pubblicazione, tramite invio di apposito elenco ai sensi dell'art. 125 del *D.L.vo 18 agosto 2000 n.267.*

IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto GABRIELLA DI GIROLAMO

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Lì ……..

IL SEGRETARIO COMUNALE
GABRIELLA DI GIROLAMO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

- ☐ Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio del Comune senza riportare, nei primi dieci giorni di pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267, il ……..

- ☐ Si certifica che la presente deliberazione in data **…..13/06/2011**….. è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267.

Lì, ……

IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto GABRIELLA DI GIROLAMO